

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 1120**

**Emendamenti relatori  
4.3000, 6.4000, 6.5000,  
6.0.1000, 9.6000 e 12.1000**

**23 novembre 2013  
Ore 17,30**

4.3000

A. S. 1120

Art. 4

Aggiungere, in fine, il seguente comma:


"11-bis. All'articolo 46-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

<<5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015", finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter Le somme di cui al comma 5 bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio>>".

IL RELATORE



6.4000

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 6

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 28 marzo 2007 n. 104168, in attuazione dell'art. 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 31 dicembre 1971 n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.


2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “tabella indennizzo danno biologico”, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio, n.38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai

accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa media annua di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 2.

2-ter. Il primo comma dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'art. 116."

2-quater. Alle finalità e alle iniziative di cui ai commi 2-bis e 2-ter si fa fronte con le risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015, per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno dei predetti esercizi."

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more legible and appears to be 'F. L. L.'. The bottom signature is more stylized and less legible.


6.5000

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 6

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

I RELATORI

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the rapporteurs.

6.0.1000

A.S. 1120  
Emendamenti  
Art. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 98,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole "121 milioni" con le seguenti "41 milioni";
- b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;
- c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al capitolo 4360 del Ministero del lavoro - Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative.

24-quater. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse.";

- e) *alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 3.000;

2015: - ;

2016: - .

I RELATORI



9.6000

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*<< 5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

I RELATORI

*Luigi Lotti*  
*Antonio*

12. 1000

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 12

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS."

*Conseguentemente*, al comma 1, sostituire le parole "Per il triennio 2014-2016" con le seguenti "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

*Conseguentemente*, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 15 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.», e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse.

I RELATORI

